

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020

83/2020/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2018 PER LA SOCIETÀ 2I RETE GAS, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3475/2019 DI ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 626/2016/R/GAS E 541/2017/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 626/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 626/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 541/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 541/2017/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 98/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 98/2019/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sez. II, del 15 marzo 2018, 733/2018 (di seguito: sentenza 733/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 28 maggio 2019, 3475/2019 (di seguito: sentenza 3475/2019).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 626/2016/R/GAS sono stati indicati i criteri per la rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la società 2i Rete Gas S.p.A., per gli anni dal 2009 al 2016, conseguenti alla verifica ispettiva svolta presso la medesima società ai sensi della deliberazione VIS 53/11, relativamente a 124 località, gestite dalla stessa società, nelle quali vi erano cespiti di proprietà degli Enti locali;
- con riferimento alle 124 località di cui al precedente punto, la società 2i Rete Gas S.p.A., per giustificare gli incrementi patrimoniali riportati nelle schede tariffarie, si era limitata ad acquisire dichiarazioni di veridicità degli Enti locali; solo in seguito aveva provveduto alla trasmissione della documentazione contabile integrativa;
- svolti gli opportuni approfondimenti, l’Autorità aveva distinto le località per le quali la documentazione contabile trasmessa fosse idonea a giustificare i dati riportati nelle schede, da quelle per le quali, viceversa, la documentazione fosse inidonea;
- a seguito degli approfondimenti di cui al precedente punto:
 - per 95 località è risultato che la società 2i Rete Gas S.p.A. aveva prodotto fonti idonee, approvate nel 2013: tali fonti erano state quindi ritenute idonee dall’Autorità ai fini della valorizzazione puntuale solo con effetto a partire dall’anno tariffario 2014; conseguentemente, per gli anni precedenti, l’Autorità aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la valorizzazione puntuale dei cespiti, con la conseguente necessità di rideterminare le tariffe mediante una valorizzazione d’ufficio;
 - per 18 località, per le quali 2i Rete Gas S.p.A. aveva prodotto fonti idonee approvate nel 2015, l’Autorità aveva ritenuto che tali fonti fossero idonee ai fini della valorizzazione puntuale solo a partire dall’anno tariffe 2016, con la conseguente necessità di rideterminare le tariffe mediante una valorizzazione d’ufficio per gli anni 2009-2015;
 - per 11 località, la documentazione contabile non era stata ritenuta idonea e, quindi, i cespiti erano stati valorizzati d’ufficio a partire dall’anno tariffe 2009;

- con la medesima deliberazione 626/2016/R/GAS, l’Autorità aveva previsto che la valorizzazione sulla base dei dati puntuali fosse condizionata alla presentazione delle istanze di rettifica dei dati tariffari, volte a conciliare tali dati con i valori contenuti nella documentazione contabile trasmessa e ritenuta idonea. Inoltre, era stata concessa alla società 2i Rete Gas S.p.A. la facoltà di richiedere, in alternativa alla determinazione d’ufficio del valore dei cespiti per le singole località, il riconoscimento dei soli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore di rete, per i quali risultassero disponibili le relative fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 541/2017/R/GAS, sono state rideterminate le tariffe per tutte le località di cui sopra, per gli anni dal 2009 al 2016, tenendo conto sia delle richieste di rettifica che la società 2i Rete Gas S.p.A. aveva, nel mentre, prodotto, con riferimento a 19 località, sia delle richieste di stralcio degli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni con riferimento a 3 località (2284-Cengio (SV), 2250-Roccavignale (SV) e 6389-Mioglia (SV));
- con la medesima deliberazione 541/2017/R/GAS, era stato inoltre previsto che, con successivo provvedimento, si sarebbe proceduto alla eventuale rideterminazione su base puntuale delle tariffe di riferimento, in ordine alle località per le quali era stato riscontrato che gli investimenti del Comune comprendessero anche il contributo di allacciamento al metanodotto e che lo stesso, peraltro, non fosse stato stralciato nelle istanze di rettifica. Per tali località, quindi, l’applicazione della tariffa d’ufficio è stata limitata rispettivamente all’anno 2013 per la località 5889-Riposto (CT) e all’anno 2015 per le località 3836-Grumento Nova (PZ) 5493-Paternopoli (AV), 7598-Bagnoli Irpino (AV) e 7599-Bagnoli Irpino (AV);
- le deliberazioni di cui si è detto sopra sono state impugnate dalla società 2i Rete Gas S.p.A. e il ricorso è stato accolto dal Tar Lombardia, con la sentenza 733/2018. Avverso tale sentenza l’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza 3475/2019, lo ha rigettato, annullando, in via definitiva, tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e, in particolare, le deliberazioni 626/2016/R/GAS e 541/2017/R/GAS;
- la sentenza 3475/2019 ha ritenuto illegittime le deliberazioni dell’Autorità sotto due profili principali:
 - sotto un primo profilo, le deliberazioni sono state ritenute illegittime, per via della ritenuta assenza, prima delle rideterminazioni tariffarie compiute a seguito della verifica ispettiva nel 2011, di una regola chiara in ordine alla prova da fornire per ottenere la valorizzazione puntuale degli incrementi patrimoniali relativi ai cespiti di proprietà comunale presenti nelle località gestite da 2i Rete Gas S.p.A., nonché alle conseguenze che l’insussistenza di una simile prova avrebbe comportato;
 - sotto un secondo profilo, e in conseguenza di quanto richiamato al precedente punto, la sentenza ha ritenuto illegittime le deliberazioni impugnate nella parte in cui non hanno considerato valevoli come “inizio di prova” le dichiarazioni di veridicità dei Comuni prodotte da 2i Rete Gas S.p.A., quand’anche seguite dalla produzione delle fonti contabili. In tale

prospettiva, secondo il Consiglio di Stato, in relazione alle località per le quali la società 2i Rete Gas S.p.A. aveva prodotto, oltre alle dichiarazioni di veridicità dei Comuni, anche le fonti contabili, l’Autorità avrebbe dovuto stabilire la tariffa puntuale sin dal momento della comunicazione dei dati tariffari e non, invece, d’ufficio fino all’anno di produzione della fonte contabile;

- con deliberazione 149/2018/R/GAS erano state determinate le tariffe per l’anno 2017, in continuità di criteri con l’anno precedente;
- le tariffe per l’anno 2018 erano state determinate con la deliberazione 98/2019/R/GAS, tenendo conto delle fonti contabili ulteriori, approvate nel 2017, prodotte dalla società 2i Rete Gas S.p.A. per le località 9435-Ariccia (RM), 9436-Ariccia (RM), derivanti dalla separazione della località 3818-Ariccia (RM), e per la località 5705-Linguaglossa (CT), ritenute idonea ai fini della valorizzazione puntuale a partire dall’anno tariffe 2018;
- rispetto alle 11 località riportate nella *Tabella 3* della deliberazione 626/2016/R/GAS erano risultate pertanto risolte le situazioni relative ai comuni di Ariccia e Linguaglossa;
- rispetto alle 9 rimanenti località riportate nella *Tabella 3* della deliberazione 626/2016/R/GAS è risultato che per la località 2248 Cengio (SV) era stata fornita comunque una fonte contabile ancorché ritenuta non idonea. Nelle restanti 8, invece, alcun elemento era stato prodotto.

CONSIDERATO CHE:

- l’annullamento delle deliberazioni 626/2016/R/GAS e 541/2017/R/GAS comporta, con riferimento alle 124 località:
 - l’efficacia delle tariffe originariamente determinate dall’Autorità per gli anni 2009-2016 (sulla base delle dichiarazioni fornite da 2i Rete Gas S.p.A.), a eccezione di quelle località per le quali sono state avanzate *medio tempore* richieste di rettifiche e per le quali risulta, quindi, necessario un intervento di rideterminazione da parte dell’Autorità;
 - la rideterminazione anche delle tariffe per gli anni 2017-2018, rispettivamente approvate con deliberazione 149/2018/R/GAS e deliberazione 98/2019/R/GAS;
- con lettera del 4 novembre 2019 (prot. Autorità 28692), gli uffici dell’Autorità hanno effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 16, comma 1, del dPR 244/01 alla società 2i Rete Gas S.p.A. e agli 8 Comuni di cui alla *Tabella 3* della deliberazione 626/2016/R/GAS, per i quali non era stata fornita alcuna fonte contabile;
- nella lettera di cui al precedente punto erano stati allegati, alla sola società 2i Rete Gas S.p.A., i valori tariffari per gli anni dal 2009 e fino all’anno 2018, rideterminati in ottemperanza alla sentenza 3475/2019, ed erano stati richiesti, sia alla società 2i Rete Gas S.p.A. sia agli 8 Comuni di cui al precedente punto,

le fonti contabile obbligatorie o altra documentazione comprovante le dichiarazioni presentate dalla medesima società 2i Rete Gas S.p.A.;

- inoltre, era stato precisato che 2i Rete Gas S.p.A., in alternativa, avrebbe potuto stralciare gli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni per i periodi in cui i medesimi incrementi fossero risultati sforniti di fonti contabili o di documentazione idonea a comprovarli;
- con lettera del 29 novembre 2019 (prot. Autorità 31862 del 29 novembre 2019) la società 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso le schede inventariali, solo per i Comuni di Mioglia (SV) e Roccavignale (SV); le medesime schede inventariali sono state trasmesse all’Autorità anche dai Comuni anzidetti, rispettivamente, con lettera del 25 novembre 2019 (prot. Autorità 31391 del 26 novembre 2019) e con lettera del 21 novembre 2019 (prot. Autorità 31549 del 27 novembre 2019);
- per i Comuni di Bernate Ticino (MI), Capriate San Gervasio (BG), Cittaducale (RI), Compiano (PR), Lagonegro (PZ) e Rocchetta Belbo (CN), né la società 2i Rete Gas S.p.A. né i predetti Comuni hanno trasmesso fonti contabili o altra documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni di veridicità già presentate dalla medesima società 2i Rete Gas S.p.A.

CONSIDERATO CHE:

- a partire dall’anno tariffe 2014, la titolarità della gestione nella località 6858-Lagonegro (PZ) è passata dalla società 2i Rete Gas S.p.A. alla società A.M.G. S.c.p.a.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza 3475/2019, procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2018 per la società 2i Rete Gas Spa, con riferimento alle località riportate nella *Tabella 1*, nella *Tabella 2* e nella *Tabella 3* della deliberazione 626/2016/R/GAS, e per la società A.M.G. S.c.p.a., limitatamente alla località 6858-Lagonegro, a partire dall’anno tariffe 2014;
- prevedere l’applicazione della tariffa puntuale per le località per le quali la società 2i Rete Gas S.p.A. ha presentato fonte contabile obbligatoria o altra documentazione idonea a comprovare la veridicità delle dichiarazioni già presentate dalla medesima società 2i Rete Gas S.p.A. (ivi comprese le località 2250-Roccavignale (SV) e 6389-Mioglia (SV));
- prevedere l’applicazione della tariffa d’ufficio a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 2018 per le località di 4962 - Bernate Ticino (MI), 5823 - Capriate San Gervasio (BG), 7587 - Cittaducale (RI), 5684 - Compiano (PR), 6858 - Lagonegro (PZ) e 3873 - Rocchetta Belbo (CN), per le quali non sono state fornite le fonti contabile obbligatorie o altra documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni già presentate dalla società 2i Rete Gas S.p.A.

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2018

- 1.1 Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2018, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 10 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alle società 2i Rete Gas S.p.A. e A.M.G. S.c.p.a.
2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini